

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2344

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, COVIELLO, DETTORI,
MONTAGNINO, MAGISTRELLI, LIGUORI, CAMBURSANO,
TOIA, BASTIANONI, BEDIN, GAGLIONE, D’ANDREA,
MANZIONE, GIARETTA, PETRINI, CAVALLARO e
CASTELLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2003

—————

**Aiuti alla soluzione dei problemi abitativi per le famiglie
di nuova formazione**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha la finalità di favorire le famiglie di nuova formazione nell'accesso all'abitazione. Il valore «casa», soprattutto negli ultimi anni con la crisi del potere d'acquisto reale da parte delle famiglie, rappresenta un punto fermo nell'idea di stabilità di una società.

Le giovani coppie sono spesso costrette a posticipare il matrimonio, se non addirittura a scegliere formule alternative quali la convivenza abituale, particolarmente a causa della forte disoccupazione e della carenza accentuata di abitazioni a loro accessibili. Da qui si può chiaramente comprendere l'importanza del problema connesso alla diminuzione delle unioni matrimoniali ed agli effetti demografici congiunturali tanto di attualità.

Pertanto il presente disegno di legge è diretto ad agevolare la formazione di nuclei familiari, mediante benefici per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per i sog-

getti che contraggono matrimonio civile o concordatario in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, o che hanno contratto matrimonio entro i dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della legge e che non siano proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale.

Nel caso di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale le nuove famiglie hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito l'ammontare del canone annuo di locazione. Ulteriori benefici sono concessi ai proprietari delle unità immobiliari con una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai fini delle imposte sui redditi.

Per favorire l'accesso alla proprietà si prevede presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di un miliardo di euro, per consentire la concessione di mutui alle nuove famiglie per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari, possono fruire dei benefici previsti dalla presente legge per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario in data successiva all'entrata in vigore della presente legge;

b) hanno contratto matrimonio civile o concordatario entro i dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

c) che non siano proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale.

Art. 2.

(Benefici in caso di locazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che stipulino un contratto di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito, l'ammontare del canone annuo di locazione.

2. Il reddito derivante ai proprietari delle unità immobiliari dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

Art. 3.

*(Benefici in caso di acquisto
di unità abitative)*

1. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di un miliardo di euro, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui all'articolo 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo speciale di cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale di cui al comma 1 utilizzate per l'erogazione di mutui.

4. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti da un contributo statale in conto interessi pari al 3 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

6. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

7. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. L'estinzione non può comunque avvenire se non sono decorsi cinque anni dalla data di contrazione

del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

8. Le domande per la concessione dei mutui di cui al presente articolo sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Norme regolamentari)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2004 e 500 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

